



Deliberazione N. 101 / 2006

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale

OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO ATTESTANTE CHE IL P.T.C.P. SODDISFA LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 8 BIS DELLA L.R. 26/1999 COME MODIFICATA DALLA L.R. 19/2002.

L'anno **duemilasei** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **15:26** in Pesaro nella sala adunanze del Consiglio Provinciale "Wolframo Pierangeli".

A seguito di avvisi recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il Sig. **TALOZZI LEONARDO**

Assiste il Segretario Generale **RONDINA ROBERTO**.

Fatto l'appello nominale risulta:

AMARANTI ANTONELLA	P	LONDEI GIORGIO	P
BALDELLI ANTONIO	P	LUSTRISSIMINI ORLANDO	P
BARTOLUCCI PAOLA	P	MAGNANELLI GIUSEPPE	P
BERARDI GABRIELE	P	MARI CLAUDIO	P
BERNARDINI FRANCESCO	P	MATTIOLI SIMONE	P
BINOTTI PAOLO	A	RICCI MATTEO	A
BRAVI SETTIMIO	P	ROSSI GIANCARLO	P
BUSCA ROBERTO	P	RUGGERI CARLO	P
CARLONI SILVANA	A	SERRETTI MARZIO	P
CERISOLI CALLISTO	P	TALE' FEDERICO	P
DI TOMMASO ENZO	P	TALOZZI LEONARDO	P
FALCIONI MAURO	A	TAPPONI UGO	P
FOSCHI ELISABETTA	P	TOPI MARINELLA	P
GIOVANELLI ORIANO	A	UCCHIELLI PALMIRO	P
GRILLI ITALO	P	VALENTINI FEDERICO	A
LOMARTIRE GIANLUCA	P		

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sugli oggetti segnati all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: **TAPPONI UGO**, **AMARANTI ANTONELLA**, **CERISOLI CALLISTO**.

(OMISSIS)

(In precedenza sono entrati i Consiglieri Sigg. Ricci Matteo e Falcioni Mauro e sono usciti i Consiglieri Sigg. Baldelli Antonio, Ruggeri Carlo, Grilli Italo, Falcioni Mauro e Lomartire Gianluca.
Sono presenti n. 22 Consiglieri).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ARCH. MAURIZIO BARTOLI

Visto l'art. 20 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna alla Provincia funzioni di programmazione e pianificazione, e in particolare il compito di predisporre e adottare il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC).

Visti gli artt. 12 e 13 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, riguardanti, rispettivamente, i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, e la loro attuazione ed efficacia.

Vista la legge regionale 04 ottobre 1999 n. 26 “Norme ed indirizzi per il settore del commercio”.

Vista la legge regionale 15 ottobre 2002 n. 19 “Modifiche della legge regionale concernente: “Norme ed indirizzi per il settore del commercio”.

Premesso che la L.R. 19/2002 ha modificato la Legge Regionale n° 26/99, introducendo, tra l'altro, l'art. 8 bis “Sospensione del rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita” che così recita. “Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita è sospeso fino all'approvazione dei piani di coordinamento territoriale, che stabiliscono, d'intesa con i Comuni, la programmazione riguardante la grande distribuzione con relativa individuazione di zone idonee, anche attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico riferiti alla grande distribuzione in ambito provinciale di cui all'articolo 8”.

Considerato che in molteplici sedi sono stati sollevati e manifestati dubbi interpretativi sull'applicazione di tale articolo ed in particolare sul fatto che il P.T.C. della Provincia di Pesaro ed Urbino (approvato prima dell'entrata in vigore della L.R. 19/2002), avendo nei contenuti di fatto già ottemperato a quanto richiesto dalle sopra richiamate disposizioni, dovesse comunque procedere ad

una ulteriore e specifica variante per adempiere da un punto di vista formale a quanto richiesto dall'art. 8 bis della L.R. 26/99 e s.m..

Ricordato:

- che già nel luglio del 2003, nell'ambito di una procedura S.U.A.P. nel Comune di Pesaro, a proposito dell'ampliamento di una grande struttura di vendita fu sollevato il problema del quale fu investito anche l'Ufficio Legislativo della Regione Marche che, ad oggi, ancora non ha fornito alcuna risposta;
- che sono pervenute recentemente istanze e richieste per l'apertura di nuove Grandi Strutture Inferiori (si ricorda che, in base alla classificazione dell'art.5 della L.R. 26/99 comma 1, punto c), riguardano superfici comprese tra 1.501 e 3.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 ab. e superfici comprese tra 2.501 e 6.000 per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 ab.);
- che è attualmente in fase di completamento una ricerca "La distribuzione commerciale nella Provincia di Pesaro e Urbino: evoluzione e problematiche", commissionata da questa Amministrazione alla Facoltà di Economia-Università degli Studi di Urbino.

Sottolineato che la Provincia di Pesaro-Urbino con delib. di Consiglio Provinciale n. 109 del 20/07/2000 ha approvato il P.T.C., il quale, si ritiene, già contenga quanto richiesto dall'art. 8 bis della L.R. 26/99 e s.m. sopra riportato ovvero:

- per quanto concerne la programmazione riguardante la grande distribuzione commerciale con relativa individuazione di zone idonee, si precisa che nell'Elaborato n. 3 "Atlante della Matrice insediativo infrastrutturale" al punto 8 "Sistemi delle funzioni strutturanti" e in particolare nella scheda 8D "Strutture Commerciali – Grande Distribuzione" troviamo la descrizione del tematismo nonché le specifiche ricadute operative ed indirizzi normativi e gestionali che contengono la seguente precisazione *"La programmazione urbanistica di nuove strutture commerciali di rilevanza zonale e/o provinciale dovrà essere effettuata con estrema attenzione e possibilmente in una dimensione di concertazione interistituzionale, date le forti ricadute che esse hanno sul complesso dell'armatura insediativo-territoriale esistente. In generale esse dovranno comunque essere localizzate in aree extraurbane "centrali" rispetto ai contesti insediativi territoriali, in modo da far funzionare tali strutture come strumento di interazione e non come strumento di rottura delle relazioni preesistenti."*; nella Tav. 9A "Progetto Matrice Insediativo infrastrutturale" e nella relativa scheda 9A "La Matrice insediativo infrastrutturale di progetto" vengono individuate e definite le cosiddette "aree centrali" che *" si articolano anch'esse in diversi livelli in base al ruolo e all'importanza ad esse attribuita nell'ambito provinciale, relativamente all'insieme delle funzioni produttive - commerciali - direzionali. Per "aree centrali" è da intendersi un insieme di luoghi che per la loro particolare*

posizione assumono un'importanza strategica, per ricondurre ad una "distribuzione razionalmente diffusa" la logica tendenziale della polverizzazione casuale e prevalentemente unidirezionale delle attività produttive e direzionali in generale. Tali aree centrali andranno viste come i luoghi polifunzionali ideali per indirizzare la localizzazione di grandi ed importanti attività imprenditoriali, che nelle loro interazioni creino effetti sinergici positivi, non solo dal punto di vista dell'economia aziendale, ma anche dal punto di vista sociale ed urbanistico-territoriale.";

- per quanto concerne le procedure di attuazione, l'art. 7 dell' 'Elaborato 0 "Regole e criteri per la copianificazione" così recita "...Sono altresì strumenti di attuazione del presente P.T.C.:.....B) gli accordi di copianificazione aventi ad oggetto scelte con ricadute urbanistico-territoriali di rilevanza Provinciale. Sono specificatamente soggetti agli accordi di cui sopra, la localizzazione territoriale delle seguenti strutture, qualora non disciplinate da leggi specifiche di settore:....d) grandi strutture di vendita al dettaglio e centri commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 mq. nei Comuni con pop. residente inferiore a 10.000 ab. e superiore a 2.500 mq. nei Comuni con pop. residente superiore a 10.000 ab.;...";

- per quanto concerne l'intesa con i Comuni questa si è perfezionata attraverso la conferenza provinciale delle autonomie Seduta del 01.03.1999, a cui il piano è stato sottoposto prima dell'approvazione, sia la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico che è stata ponderata anche attraverso un apposito allegato di carattere generale inerente il sistema dei trasporti della Provincia di Pesaro ed Urbino (vedi Allegato 3.1. "Atlante della mobilità e dei trasporti pubblico locale" del P.T.C.).

Rilevato che il Servizio Giuridico Amministrativo della Provincia di Pesaro e Urbino a sua volta interessato della problematica, con nota prot. 52271 del 10.08.2004 avente per oggetto" Parere in merito adeguamento del PTCP alle disposizioni di cui agli artt.8 e 8bis della L.R.26/1999 come modificata dalla L.R. 19/2002, ai fini della localizzazione di zone idonee per l'insediamento delle grandi strutture di vendita – sentenza Corte Costituzionale 176/2004", ha fatto rilevare quanto segue:

"...la risposta a detto quesito assume particolare urgenza in considerazione di quanto rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza in oggetto. La Consulta, infatti, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell'art.5 della L.R. 19/2002 che ha introdotto il citato art.8 bis nel testo della L.R.26/1999, ha escluso che manchi – come invece prospettato dai ricorrenti – un termine certo entro il quale deve essere adeguato il PTCP ai fini della localizzazione delle zone idonee per l'insediamento delle grandi strutture di vendita. Tale termine, infatti, è stato prioritariamente identificato dalla Corte in quello di due anni - stabilito dall'art.74 della L.R.34/1992 e decorrente dall'entrata in vigore della medesima legge - entro il quale le province devono adottare i rispettivi PTC. In effetti, poiché ai sensi dell'art.25 comma 10 della L.R.34/1992 il procedimento di

adeguamento o variazione del PTC segue le stesse regole disposte per la sua originaria approvazione, parimenti il termine complessivo di durata biennale per la conclusione del procedimento pianificatorio è da intendersi riferibile anche ai procedimenti di adeguamento quale quello prescritto dall'art.8 bis, con la corretta precisazione che, in tal caso, il termine decorrerà dall'entrata in vigore della L.R.19/2002 (ossia dal 5 novembre 2002).

La Corte ha poi rilevato ".....che la eventuale inosservanza del termine per la definizione dei procedimenti di pianificazione territoriale in esame, pur non comportando la decadenza dal potere, connoterebbe in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso il silenzio-rifiuto ritualmente formatosi, al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive attraverso l'utilizzo di tutti i rimedi apprestati dall'ordinamento: dal risarcimento del danno fino al giudizio di ottemperanza".

In merito al quesito posto dal SUAP di Pesaro alla regione Marche questo servizio ritiene che, qualora il vigente PTC della provincia di Pesaro e Urbino contenga già le previsioni richieste dall'art.8 bis (ossia l'individuazione di zone idonee per l'insediamento di grandi strutture di vendita anche attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico) non sia necessario provvedere ad alcun adeguamento, trattandosi tutt'al più di confermare, senza alcuna valenza di innovazione, previsioni già inserite nel PTC. Del resto la stessa Corte in un passaggio della sentenza, incidentalmente rileva come l'obbligo di adeguamento del contenuto del piano già precedentemente adottato sussista, del tutto logicamente, solo "nell'ipotesi in cui la singola provincia non vi abbia ancora provveduto". Sarebbe in sostanza del tutto illogico e contrario ai principi di semplificazione, economicità ed efficacia che generalmente presiedono allo svolgimento dell'azione amministrativa, che la provincia adottasse le lunghe e complesse procedure di variazione e adeguamento al proprio strumento di pianificazione esclusivamente al fine di ribadire le scelte in materia di programmazione e urbanistica commerciale già assunte dal vigente PTC, determinandosi tra l'altro, in pendenza dell'approvazione del fittizio ed inutile adeguamento, l'effetto di sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura delle grandi strutture di vendita statuito dall'art.8 bis.

Si ritiene necessario, per altro, che al di là delle interpretazioni giuridiche o dell'orientamento dei Servizi, vi sia certezza amministrativa su un punto più sostanziale: ovvero che effettivamente il vigente PTC soddisfa i requisiti di contenuto richiesti dall'art.8 bis. In tal senso appare dunque opportuno proporre al Consiglio Provinciale, titolare delle competenze in ordine al piano territoriale di coordinamento, un atto ricognitorio circa il fatto che il vigente PTC soddisfa la condizione sospensiva posta dall'art.8 bis della L.R.26/1999, in quanto ha già stabilito, d'intesa con i comuni, la programmazione riguardante le grandi strutture di vendita con relativa individuazione di zone idonee,

anche attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico riferiti alla grande distribuzione in ambito provinciale...".

Evidenziato:

- che oltre quanto riportato nei paragrafi precedenti il P.T.C. nell'indicare alcune localizzazioni ritenute ottimali (aree centrali), così come previsto dalla Legge Regionale, stabilisce anche i criteri per collocare sul territorio eventuali altri insediamenti della grande distribuzione a livello sovracomunale;

- che nella scheda 9A " La Matrice insediativo-infrastrutturale di progetto" del P.T.C., si precisa che "... il sistema delle "aree centrali" prospettato non vuole e non può esaurire il complesso dell'articolazione dei fabbisogni in modo particolare nel settore delle attività industriali ed artigianali; pertanto oltre alle aree produttive industriali ricomprese nelle aree centrali, i Comuni potranno prefigurare scelte per nuove aree produttive purché siano adeguatamente motivate, di dimensioni appropriate, di facile accessibilità, e interagiscano funzionalmente con il sistema delle "aree centrali" e soprattutto siano coordinate a livello delle "unità minime di riferimento" sancite dal presente P.T.C..".

PROPONE

di deliberare quanto segue:

1. Di approvare il presente atto ricognitorio con cui si attesta che il vigente P.T.C. approvato con deliberazione C.P. n. 109 del 20/07/2000, soddisfa la condizione sospensiva posta dall'art.8 bis della L.R. 26/1999, e cioè stabilisce la programmazione riguardante la grande distribuzione con relativa individuazione di zone idonee, anche attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico riferiti alla grande distribuzione in ambito provinciale.
2. Di ribadire che il PTC, pur considerando la rete dei "poli" e delle "aree centrali" uno schema di riferimento generale indispensabile per l'assetto funzionale del territorio provinciale, non esclude l'eventuale previsione e localizzazione di altri insediamenti per le grandi strutture di vendita a livello sovracomunale al di fuori di tali ambiti; tale localizzazione dovrà comunque essere coerente con gli studi sui flussi di traffico contenuti nell'elaborato 3.1 del P.T.C. "Atlante della mobilità e del Trasporto Pubblico".
3. Di individuare le indicazioni contenute nel Piano Provinciale del Trasporto Pubblico Locale, approvato con delibera del C.P. n. 90 del 04.08.2003, come ulteriore elemento conoscitivo, ai fini dell'espressione del parere di competenza provinciale per il rilascio dell'autorizzazione

delle grandi strutture di vendita, nell'ambito delle Conferenze dei Servizi di cui all'art. 13 della legge regionale 04 ottobre 1999 n. 26.

4. Di dare atto che con il presente atto ricognitorio non sono in alcun modo modificati gli elaborati costitutivi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento.
5. Di dare mandato agli uffici di provvedere, successivamente, all'invio per conoscenza alla Regione Marche di una copia della presente deliberazione.
6. Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 considerato il fatto che vi sono termini stabiliti entro i quali la Provincia deve adeguare il proprio strumento di Pianificazione (P.T.C.P.) alle disposizioni di cui all'art. 8 bis della L.R. 26/99 come modificata dalla L.R. 19/2002.

IL DIRIGENTE

F.to Arch. Maurizio Bartoli

MB/gmn

1401dire\01.05.06.\0608zz001

Aperta la discussione e nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera in oggetto.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal titolare della P.O. 4.1.1 Ing. Mauro Moretti, di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dalla VIII Commissione Consiliare nella seduta del 22.11.2006;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Quindi il Presidente, stante l'urgenza, chiede al Consiglio di voler dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

a voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

* * * * *

RM

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to **TALOZZI LEONARDO**

SEGRETARIO GENERALE
F.to **RONDINA ROBERTO**

La presente copia, composta di n. ...9..... fogli, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n.../... allegati per un totale di n.../..... fogli.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **RONDINA ROBERTO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2006 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **RONDINA ROBERTO**